

S.A.C./bri

Bergamo, 09 ottobre 2015

Spettabile
CITTA' DI CASTELLANZA
Settore Governo del Territorio
Servizio Pianificazione Attuativa/Edilizia Privata
Via Vittorio Veneto 27
21053 Castellanza (VA)

Oggetto: Fideiussione n. 57230/2

Premesso:

- che la Società AURORA SRL, con sede in Castellanza (VA) in Via Ragazzi del '99 18/20 - codice fiscale e partita Iva 00180640120, ha ottenuto da parte di codesta spettabile Città di Castellanza la rateizzazione dei contributi a fronte della richiesta del parziale cambio d'uso con opere da uso industriale ad uso commerciale per porzione di capannone; formazione servizi igienici; modifica facciata fronte cortile; rifacimento recinzione; formazioni impianti e pensilina e modifica rete fognaria interna in Via Ragazzi del '99 n. 16 - Denuncia di Inizio Attività - D19/2015;
- che, a garanzia del corretto e puntuale versamento della rata prevista entro il 19/09/2017 avete richiesto alla Società AURORA SRL la presentazione di idonea fideiussione bancaria di Euro 5.343,00 (cinquemilatrecentoquarantatre/00) oltre interessi legali.

Tutto ciò premesso, la sottoscritta BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA, in persona dei Signori Biassoni rag. Stefano, nato a Bergamo il 14/03/1959 e Montesano Maria Cristina, nata a Genova il 18/12/1953, all'uopo autorizzati, dichiara di costituirsi, come effettivamente con la presente si costituisce, fideiussore nell'interesse della Società AURORA SRL ed a favore di codesta spettabile Città di Castellanza, sino alla concorrenza di Euro 5.343,00 (cinquemilatrecentoquarantatre/00) oltre interessi legali, per garantire il corretto e puntuale versamento della rata di cui sopra.

Tale fideiussione la sottoscritta BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.p.A. presta e costituisce con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile.

Resta inteso che la sottoscritta Banca si impegna sin d'ora a versarVi, entro quindici giorni dalla ricezione di prima semplice Vostra richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata a.r., rimossa sin d'ora ogni eccezione e nonostante qualsiasi contestazione da parte del debitore principale, l'importo che ci indicherete come dovutoVi, beninteso sino alla concorrenza massima di Euro 5.343,00 (cinquemilatrecentoquarantatre/00) oltre interessi legali.

La presente fideiussione sarà valida ed operante sino alla restituzione del presente documento originale e/o sino al rilascio di dichiarazione liberatoria da parte di codesta spettabile Città di Castellanza.

Ogni comunicazione relativa alla presente fideiussione dovrà essere inviata al seguente indirizzo: Banca Popolare di Bergamo S.p.A. - S.A.C. - Fideiussioni - Piazza Vittorio Veneto 8 - 24122 Bergamo.

Distinti saluti.

BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA
Supporto Amm. Crediti

Egregi signori

AURORA S.R.L.

VIA RAGAZZI DEL '99, 18/20
21053 CASTELLANZA (VA)

Con riferimento al contratto in oggetto, Vi confermiamo di aver ricevuto la Vostra proposta, che di seguito trascriviamo integralmente in segno di piena e incondizionata accettazione

"

Spettabile

BANCA POPOLARE DI BERGAMO

1626 - FIL.BUSTO ARSIZIO C.ITAL.

BUSTO ARSIZIO, 09/10/2015

Oggetto: Contratto per il rilascio di garanzia bancaria

Cod. Garanzia: 57230/2

Noi sottoscritti:

Cognome, Nome / Denominazione: AURORA S.R.L.

Cod. Controparte 2397882

Codice Fiscale / Partita IVA 00180640120

Residente / Sede in VIA RAGAZZI DEL '99, 18/20 21053 CASTELLANZA (VA)

(di seguito il "Cliente")

confermando che:

- mi avete messo a disposizione nei locali aperti al pubblico in tempo utile prima della conclusione del Contratto, i seguenti documenti: a) il foglio informativo relativo al contratto qui sottoscritto; b) il documento "Guida pratica - Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti"; fornendomi altresì tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari al fine di consentirmi una corretta valutazione.
- non ho chiesto né copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula, né il solo Documento di Sintesi.

facendo seguito alle intese intercorse mediante la sottoscrizione del modulo di richiesta (di seguito, il "Modulo di Richiesta"), utilizzando la capiente apertura di credito già concessa a mio favore, vi confermo la richiesta di predisporre la garanzia bancaria:

- tipologia: GAR.BANC. PER FINI FINANZIARI
- nell'interesse: Mio/Nostro
- ammontante a: Euro 5.343,00
- a favore di: COMUNE DI CASTELLANZA
- scadenza: A REVOCA
- conto corrente di regolamento: 1626 49 AURORA S.R.L.

Prendo atto che i rapporti saranno disciplinati dalle seguenti CONDIZIONI GENERALI, nonché dalle condizioni riportate nel Documento di sintesi allegato e nell'eventuale ulteriore allegato, tutti documenti costituenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, che dichiaro di conoscere ed accettare integralmente.

NOTE: FIDEJUSSIONE N. 57230/2

S.A.C./bn

Bergamo, 09 ottobre 2015

Spettabile
CITTA' DI CASTELLANZA
Settore Governo del Territorio
Servizio Pianificazione Attuativa/Edilizia Privata
Via Vittorio Veneto 27
21053 Castellanza (VA)

Oggetto: Fideiussione n. 57230/2

Premesso:

- che la Società AURORA SRL, con sede in Castellanza (VA) in Via Ragazzi del '99 18/20 - codice fiscale e partita Iva 00180640120, ha ottenuto da parte di codesta spettabile Città di Castellanza la rateizzazione dei contributi a fronte della richiesta del parziale cambio d'uso con opere da uso industriale ad uso commerciale per porzione di capannone; formazione servizi igienici; modifica facciata fronte cortile; rifacimento recinzione; formazioni impianti e pensilina e modifica rete fognaria interna in Via Ragazzi del '99 n. 16 - Denuncia di Inizio Attività - D19/2015;

- che, a garanzia del corretto e puntuale versamento della rata prevista entro il 19/09/2017 avete richiesto alla Società AURORA SRL la presentazione di idonea fideiussione bancaria di Euro 5.343,00 (cinquemilatrecentoquarantatre/00) oltre interessi legali.

Tutto ciò premesso, la sottoscritta BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA, in persona dei Signori Biassoni rag. Stefano, nato a Bergamo il 14/03/1959 e Montesano Maria Cristina, nata a Genova il 18/12/1953, all'uopo autorizzati, dichiara di costituirsi, come effettivamente con la presente si costituisce, fideiussore nell'interesse della Società AURORA SRL ed a favore di codesta spettabile Città di Castellanza, sino alla concorrenza di Euro 5.343,00 (cinquemilatrecentoquarantatre/00) oltre interessi legali, per garantire il corretto e puntuale versamento della rata di cui sopra.

Tale fideiussione la sottoscritta BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.p.A. presta e costituisce con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile.

Resta inteso che la sottoscritta Banca si impegna sin d'ora a versarVi, entro quindici giorni dalla ricezione di prima semplice Vostra richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata a.r., rimossa sin d'ora ogni eccezione e nonostante qualsiasi contestazione da parte del debitore principale, l'importo che ci indicherete come dovutoVi, beninteso sino alla concorrenza massima di Euro 5.343,00 (cinquemilatrecentoquarantatre/00) oltre interessi legali.

La presente fideiussione sarà valida ed operante sino alla restituzione del presente documento originale e/o sino al rilascio di dichiarazione liberatoria da parte di codesta spettabile Città di Castellanza.

Ogni comunicazione relativa alla presente fideiussione dovrà essere inviata al seguente indirizzo: Banca Popolare di Bergamo S.p.A. - S.A.C. - Fideiussioni - Piazza Vittorio Veneto 8 - 24122 Bergamo.

Distinti saluti.

BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA
Supporto Ammin. Crediti

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1.1. Tra la Banca e il Cliente è in essere un contratto quadro per le aperture di credito (di seguito, il "Contratto Quadro"), con cui gli è stata concessa un'apertura di credito utilizzabile, in tutto o in parte (nel caso di linea promiscua), in forma di credito di firma per il rilascio a terzi da parte della Banca di garanzie bancarie nell'interesse del Cliente o di terzi da esso indicati (di seguito, l'"Apertura di Credito"), che il Cliente intende utilizzare per un importo corrispondente a quello indicato nel Modulo di Richiesta.

1.2. Il presente contratto ha ad oggetto la concessione o variazione della garanzia (di seguito, la "Garanzia"), come meglio individuata nel Modulo di Richiesta, da parte della Banca utilizzando l'Apertura di Credito.

1.3. Con la Garanzia la Banca si obbliga personalmente in favore del soggetto beneficiario alle condizioni previste nella stessa Garanzia.

1.4. La Garanzia è regolata dalle norme e condizioni previste nel contratto di garanzia, allegato al presente Contratto. Nel caso in cui la Garanzia sia a prima richiesta, escluso ogni vincolo di accessorietà, la Banca a fronte dell'escussione della Garanzia da parte del beneficiario provvederà al pagamento senza darne preventivo avviso al Cliente.

1.5. In caso di eventuale discordanza tra quanto previsto dal presente Contratto, il Modulo di Richiesta, la Garanzia e il Contratto Quadro prevarranno le previsioni contenute nel presente Contratto.

Art. 2 - Addebito in conto corrente

2.1. Il Cliente autorizza fin d'ora irrevocabilmente la Banca, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1723, comma 2, 1394 e 1395 cod. civ., a disporre il pagamento di quanto dovuto in relazione al presente Contratto mediante addebito sul conto corrente di regolamento indicato nel presente Contratto (di seguito "Conto Corrente di Regolamento"), anche laddove lo stesso sia o diventi scoperto, come previsto nell'articolo rubricato "Scontamenti sul conto affidato - Commissione di istruttoria veloce" del Contratto Quadro, con le conseguenze ivi indicate, che il Cliente dichiara di conoscere e di aver accettato.

2.2. Nel caso di estinzione del Conto Corrente di Regolamento, il Cliente si impegna sin d'ora ad indicare un altro conto corrente di regolamento delle somme dovute ai sensi del presente Contratto, autorizzandone contestualmente l'addebito per gli importi dovuti. In ogni caso di ritardo nel pagamento degli importi dovuti dal Cliente sugli stessi matureranno interessi di mora nella misura indicata nel Documento di sintesi del contratto relativo al Conto Corrente di Regolamento.

Art. 3 - Dichiarazioni del Cliente

3.1. Il Cliente dichiara e garantisce che tutte le informazioni fornite dallo stesso o da terzi per suo conto, al fine di sottoscrivere il Contratto Quadro, il Modulo di Richiesta e il presente Contratto, sono vere, corrette ed esaustive e che i documenti messi a disposizione allo stesso fine non sono viziati da falsità di alcun genere. Al riguardo devono intendersi qui espressamente richiamate le dichiarazioni, le garanzie e gli obblighi assunti dal Cliente nel Contratto Quadro, in particolare quelli riportati all'art. 4 del medesimo.

3.2. In caso di garanzia ai sensi del D. Lgs. n. 122/2005 ("Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire") il Cliente:

- dichiara e garantisce che la copia della proposta irrevocabile di stipula del contratto preliminare, consegnata alla Banca ed avente ad oggetto l'immobile in relazione al quale viene richiesta la garanzia, è conforme all'originale; il Cliente si impegna, altresì, a produrre alla Banca l'originale a semplice richiesta di quest'ultima;

- si impegna a comunicare immediatamente alla Banca, per iscritto, l'avvenuto trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile ovvero l'assegnazione definitiva del medesimo immobile. Alla comunicazione dovrà essere allegata copia conforme dell'atto di trasferimento o di assegnazione;

- qualora si verifichi la cessazione degli effetti del contratto preliminare per ragioni diverse da quelle che legittimano l'escussione, si impegna a comunicare immediatamente alla Banca, per iscritto, il verificarsi di detto evento, trasmettendo documentazione attestante l'avvenuta cessazione degli effetti del contratto preliminare.

3.3. In caso di garanzie ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) il Cliente:

- dichiara e garantisce che le informazioni comunicate alla Banca sugli importi e le scadenze di validità delle garanzie sono veritiere e conformi ai contenuti del bando o dell'invito di gara e alle prescrizioni di legge, e si impegna, durante tutta la vigenza della garanzia, a comunicare per iscritto tempestivamente alla Banca ogni informazione utile - anche per quanto riguarda gli svincoli -, manlevando e tenendo per l'effetto indenne la Banca medesima da ogni e qualsiasi contestazione con la stazione appaltante relativamente a quanto garantito in conformità alle informazioni fornite;

- con specifico riferimento alla garanzia di cui all'articolo 75 del medesimo D.Lgs. n. 163/06, si impegna altresì a comunicare immediatamente alla Banca ogni eventuale variazione della data ultima di presentazione dell'offerta, nonché qualsiasi comunicazione ricevuta dalla stazione appaltante riguardo ai risultati della gara;

- con specifico riferimento alla garanzia di cui all'articolo 113 del medesimo D.Lgs. n. 163/06, si impegna altresì a consegnare immediatamente alla Banca, in originale o in copia autenticata, gli stati di avanzamento dei lavori o analoghi documenti attestanti l'avvenuta esecuzione fino al 75% dei lavori previsti, nonché il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione, fermo restando che, fino alla consegna di detti documenti, nessun obbligo sorgerà in capo alla Banca relativamente agli svincoli parziali o totali degli importi garantiti.

Art. 4 - Obblighi specifici del Cliente

4.1. Il Cliente si obbliga nei confronti della Banca, a prima richiesta e rimossa sin d'ora qualsiasi eccezione, a rimborsare la somma che la Banca stessa sia chiamata a pagare al beneficiario o a terzi in forza della Garanzia. Il Cliente che rivesta la qualifica di consumatore, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 206/2005, dovrà dare dimostrazione delle eccezioni opposte, fermo restando in ogni caso l'obbligo di corrispondere gli importi non contestati.

4.2. Il rimborso avverrà mediante addebito, con pari valuta, del relativo importo sul Conto Corrente di Regolamento o su altro conto corrente di regolamento comunicato dal Cliente secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente Contratto.

4.3. Il Cliente si impegna a mantenere su conto di cui al comma precedente provvista sufficiente ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto.

4.4. Al verificarsi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, tali da mettere in pericolo il recupero del credito da parte della Banca, indipendentemente dall'avvenuta escussione della Garanzia, il Cliente, salvo che rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 206/2005, si impegna su semplice richiesta scritta della Banca al rilascio, in favore della Banca, a copertura del credito eventuale vantato dalla Banca nei confronti del Cliente, di una adeguata garanzia reale o personale a prima richiesta, autonoma e non accessoria - con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 cod. civ., nonché all'eccezione di mancato esercizio dell'azione nel termine di cui all'articolo 1957, comma secondo, cod. civ.

Art. 5 - Commissioni

Il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca le commissioni previste nel Documento di sintesi.

Art. 6 - Oneri e spese varie

6.1. Fatta eccezione per i casi inderogabili per legge, se non previsto diversamente in altra parte del presente Contratto, resteranno a totale carico del Cliente:

a) le spese o i diritti di gestione, anche per atti integrativi, nella misura indicata nel Documento di Sintesi;

b) le eventuali spese notarili di autenticazione della Garanzia;

c) qualsiasi onere fiscale, diretto o indiretto, presente o futuro, dipendente o avente comunque relazione con il presente Contratto.

6.2. In ragione di quanto sopra, il Cliente si obbliga sin d'ora a rimborsare alla Banca ogni somma che la stessa abbia a versare a chiunque per le voci indicate alle precedenti lettere a), b) e c), così come qualsiasi altra spesa dovuta a terzi in relazione alla Garanzia.

Art. 7 - Durata

7.1. Il presente Contratto ha durata pari a quella della Garanzia, indipendentemente dalla restituzione dell'originale della stessa.

7.2. A seguito dell'emissione della Garanzia la stessa non potrà essere revocata su richiesta del Cliente, neppure per giusta causa, salvo diverso accordo con la Banca.

7.3. La Banca si riserva di recedere dalla Garanzia nel rispetto delle previsioni contemplate dalla stessa, nonché di risolvere o recedere dal presente Contratto nei casi e alle condizioni previsti dal Contratto Quadro.

Art. 8 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

8.1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118 del T.U.B. e successive modifiche e integrazioni, in qualunque momento la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali qualora sussista un giustificato motivo. Le relative comunicazioni saranno validamente fatte dalla Banca in forma scritta, trasmessa mediante lettera semplice o su altro supporto durevole trasmesso mediante una qualsiasi idonea tecnica di comunicazione a distanza accettata dal Cliente, con preavviso minimo di 2 (due) mesi, ed entreranno in vigore con la decorrenza ivi indicata.

8.2. Nel caso di modifica unilaterale delle condizioni di Contratto ai sensi del comma che precede, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto entro la data di decorrenza della modifica proposta senza spese e con l'applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate.

8.3. Qualora il Cliente non abbia comunicato alla Banca il proprio recesso entro il termine predetto, le modifiche si intenderanno approvate dallo stesso, con la decorrenza indicata nella citata comunicazione.

8.4. Resta peraltro inteso che, nel caso in cui il tasso o le altre condizioni siano determinate con riferimento a parametri oggettivi, le variazioni conseguenti alle diverse valorizzazioni di tali parametri non costituiscono modifiche unilaterali ai sensi e per gli effetti di cui al presente articolo; tali variazioni sono, pertanto, automaticamente applicate e sono indicate al Cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche dovute ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

Art. 9 - Comunicazioni

9.1. Le comunicazioni, le disposizioni e qualunque altra dichiarazione destinata alla Banca dal Cliente dovranno essere redatte in modo chiaro e leggibile e fatte pervenire al domicilio eletto dalla Banca nel Contratto, ovvero al diverso indirizzo comunicato successivamente alla conclusione dello stesso.

9.2. Salvo diversa indicazione della Banca non saranno accettate comunicazioni, disposizioni o dichiarazioni del Cliente trasmesse mediante telefono, fax o altri mezzi di comunicazione a distanza. Il Cliente prende atto ed autorizza che le comunicazioni, le disposizioni e le altre dichiarazioni trasmesse mediante telefono siano dalla Banca registrate ai fini della loro efficacia probatoria.

9.3. Nel caso di contestazione, le comunicazioni fatte al domicilio eletto ai sensi del presente Contratto sono operanti a tutti gli effetti nei confronti di tutti i contestatari.

9.4. L'invio di qualsiasi comunicazione sarà effettuato in forma cartacea mediante posta ordinaria al domicilio eletto ai sensi del presente Contratto o ad altro indirizzo comunque conosciuto del Cliente, salvo che il Cliente richieda o accetti l'invio in formato elettronico. La Banca si riserva di valutare, ed eventualmente accettare, la richiesta di particolari formati o di altre modalità di invio rispetto a quelle sopra indicate. Gli oneri connessi a tali comunicazioni sono regolati in conformità all'articolo 127-bis del T.U.B. e relative disposizioni di attuazione.

9.5. Tutte le comunicazioni saranno effettuate in lingua italiana.

9.6. Se le condizioni economiche in vigore non sono variate rispetto all'ultimo Documento di sintesi inviato, la Banca potrà, a sua discrezione, omettere l'invio o la consegna del Documento di sintesi a condizione alternativamente che:

- in qualsiasi momento il Cliente possa ottenere gratuitamente e tempestivamente dalla Banca copia del Documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore, oppure

- il Cliente che abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche possa accedere al Documento di sintesi aggiornato, in qualsiasi momento, tramite le modalità di comunicazione concordate o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica;

9.7. In ogni caso, qualora il Cliente sia obbligato per legge a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica, la Banca può inviare le comunicazioni solo in forma elettronica tramite tali strumenti.

Art. 10 - Rendicontazione e copia di documentazione

10.1. La Banca fornisce con la periodicità indicata nel Documento di sintesi e, comunque, almeno una volta all'anno e alla chiusura definitiva del rapporto, una comunicazione chiara sullo svolgimento del medesimo rapporto ed un aggiornato quadro delle condizioni applicate. In mancanza di opposizione scritta, le comunicazioni si intenderanno approvate trascorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze delle comunicazioni. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, può essere proposta l'impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento dell'estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell'estratto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.

10.2. Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni possono ottenere, a proprie spese, copia di documenti inerenti a singole operazioni scaturenti dal presente Contratto poste in essere negli ultimi dieci anni. Tali spese saranno comunicate al Cliente o a colui che gli subentra al momento della richiesta e saranno commisurate alla complessità della ricerca della documentazione, fermo restando che non saranno in ogni caso superiori ai costi che la Banca ha sostenuto per la relativa produzione, nei limiti di quanto indicato nei fogli informativi.

Art. 11 - Cessioni

11.1. Il Cliente acconsente fin d'ora che la Banca possa cedere a terzi il presente Contratto e/o gli eventuali diritti e/o obblighi da esso scaturenti, unitamente alle relative garanzie reali e personali garantendo in ogni caso parità di tutela se il Cliente riveste la qualifica di consumatore ai sensi della normativa vigente in materia.

11.2. Nel caso di cessione di credito ai sensi degli articoli 1260 e segg. cod. civ., la semplice comunicazione scritta al debitore del trasferimento del credito equivale a notifica agli effetti dell'articolo 1264 cod. civ.

11.3. Il presente Contratto, ovvero qualsiasi diritto da esso derivante, non è cedibile a terzi da parte del Cliente, se non previo consenso scritto della Banca.

Art. 12 - Solidarietà ed indivisibilità degli obblighi

Tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto a carico del Cliente sono assunte in via solidale ed indivisibile nei confronti di eventuali diversi soggetti che rivestano la medesima qualità, come pure nei confronti di eventuali loro eredi, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 13 - Imputazione dei pagamenti

Qualora il Cliente sia un consumatore ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 206/2005, nel caso in cui sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha il diritto di dichiarare al momento del pagamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1193, comma primo, cod. civ., quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, nonché nel caso in cui il Cliente non sia un consumatore ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 206/2005, la Banca, in deroga all'articolo 1193, comma secondo, cod. civ., può imputare i pagamenti effettuati dal Cliente o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione e decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo, dandone comunicazione a quest'ultimo.

Art. 14 - Compensazione

14.1. A fronte di debiti liquidi ed esigibili del Cliente in forza del presente Contratto, la Banca può compensare tali crediti con altre eventuali somme dovute al Cliente in relazione ad altri rapporti eventualmente intercorrenti tra la Banca e il Cliente stesso. Qualora il Cliente non rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 206/2005, la Banca potrà avvalersi della compensazione volontaria ancorché i crediti non siano liquidi ed esigibili. I pagamenti realizzati tramite tale compensazione saranno imputati a capitale, interessi e/o altre voci secondo quanto previsto dal precedente articolo 13 del presente Contratto. Medesima facoltà ha anche il Cliente con riferimento a debiti liquidi ed esigibili della Banca nei suoi confronti in forza del presente Contratto.

14.2. La Banca darà prontamente comunicazione al Cliente dell'intervenuta compensazione. Sono fatte in ogni caso salve le compensazioni nei termini di legge.

Art. 15 - Reclami

Il Cliente può presentare reclami alla Banca con:

- lettera semplice, da consegnarsi personalmente presso la filiale in cui intrattiene il rapporto;
- lettera raccomandata A/R, da inviare all'Ufficio Reclami della Banca, sito in Piazza Vittorio Veneto, 8 24122 Bergamo ;
- posta elettronica, all'indirizzo email reclami@bpb.it.
- con posta elettronica certificata all'indirizzo e-mail: bpb.reclami@pecgruppoubi.it.

La Banca deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del reclamo.

Il Cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione da parte della Banca può presentare ricorso all'Arbitro Bancario e Finanziario, di cui al successivo articolo 16, comma 3, lettera b) del presente Contratto.

Art. 16 – Legge regolatrice del Contratto, foro competente e risoluzione stragiudiziale delle controversie

16.1. Il presente Contratto, stipulato ed eseguito in lingua italiana, è regolato dalla legge italiana.

16.2. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Bergamo, o, a scelta della Banca, quello nella cui giurisdizione si trova la filiale della Banca presso la quale è in essere il rapporto con il Cliente, ad eccezione del caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà esclusivamente competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente.

16.3. In relazione all'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione, quale condizione di procedibilità nei casi previsti dalla legge per l'esercizio di azioni individuali davanti all'Autorità Giudiziaria (art. 5 D. Lgs. 28/2010), la Banca e il Cliente concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente Contratto:

- a) su iniziativa del Cliente o della Banca, all'Organismo di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia), in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di Conciliazione costituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 206/2005 la mediazione dovrà avere luogo presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio del Cliente stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le filiali della Banca. Solo qualora nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia non fosse presente un ufficio di mediazione del Conciliatore Bancario Finanziario, la Banca e il Cliente potranno adire un altro mediatore iscritto nel registro degli organismi di mediazione, purché specializzato in materia bancaria e territorialmente competente. La Banca e il Cliente restano comunque liberi, anche dopo la sottoscrizione del presente Contratto, di accettare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia;
- b) su iniziativa solo del Cliente, all'Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF) - istituito ai sensi dell'articolo 128-bis del T.U.B. - dopo aver presentato reclamo alla Banca. L'ABF è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per il mero accertamento di diritti, obblighi e facoltà (indipendentemente dal valore del rapporto) ovvero per la richiesta della corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 100.000 euro. Tale sistema, al quale la Banca è tenuta ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia. Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, il Cliente può chiedere alla Banca, alle filiali della Banca d'Italia o visitare il sito web dell'Arbitro Bancario Finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it).

Art. 17 – Obblighi di adeguata verifica ai sensi della normativa antiriciclaggio

Il Cliente, ai sensi della normativa antiriciclaggio applicabile al rapporto instaurato con il presente contratto, è obbligato a fornire, sotto la sua responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire alla Banca di adempiere agli obblighi di adeguata verifica del Cliente medesimo, dell'eventuale esecutore e dell'eventuale titolare effettivo. In caso di inadempimento del Cliente al predetto obbligo, con conseguente impossibilità per la Banca di rispettare tali obblighi di adeguata verifica, saranno applicate le disposizioni previste dalla succitata normativa e dalle relative disposizioni di attuazione, con conseguente risoluzione del presente contratto.

Distinti saluti.

Firmato dal Cliente

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, Cod. Civ., ovvero delle disposizioni in materia di trasparenza bancaria, il Cliente dichiara di approvare specificamente, le norme sotto richiamate:

Art. 1.4 (Esclusione del preavviso per il pagamento di una garanzia a prima richiesta); **Art. 3** (Dichiarazioni del Cliente); **Art. 4** (Obblighi specifici del Cliente); **Art. 6** (Oneri e Spese varie); **Art. 8** (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali); **Art. 9.6 e 9.7** (Esenzione invio o consegna Documento di Sintesi); **Art. 10.1** (Termine di impugnazione del rendiconto); **Art. 11** (Cessioni); **Art. 12** (Solidarietà ed indivisibilità degli obblighi); **Art. 13** (Imputazione dei pagamenti); **Art. 14** (Compensazione); **Art. 16** (Legge regolatrice del Contratto, foro competente e risoluzione stragiudiziale delle controversie).


Firmato dal Cliente

Distinti saluti.

BANCA POPOLARE DI BERGAMO

FILBUSTO ARSIZIO C.ITAL

(Firma)



(Luogo e data)

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

DOCUMENTO DI SINTESI N. 1/2015 del 09/10/2015

RAPPORTO N. 57230 / 2

GARANZIE BANCARIE

rilasciato a:

AURORA S.R.L.

VIA RAGAZZI DEL '99, 18/20

21053 CASTELLANZA (VA)

NDG: 2397882

La normativa vigente in materia di Trasparenza Bancaria prevede che la clientela sia classificata nel seguente modo:

Classificazione	Definizioni normative
CONSUMATORE	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (anche ai sensi del Codice al Consumo).
CLIENTE AL DETTAGLIO	I Consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, gli enti senza finalità di lucro, le microimprese (imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 2 milioni di euro).
ALTRI CLIENTI	Tutti gli altri clienti.

Ai sensi di quanto sopra esposto e in base alle informazioni da Lei fornitemi, per questo rapporto la Sua attuale qualificazione ai fini delle disposizioni in materia di trasparenza bancaria è la seguente:

- Cliente al dettaglio

La qualifica dei singoli Clienti viene rilevata dagli intermediari prima della conclusione del contratto. Successivamente alla conclusione del contratto gli intermediari sono tenuti a cambiare la qualifica del Cliente, qualora ne ricorrano i presupposti, solo se questi ne fa richiesta.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Descrizione	Misura
Commissione annuale ad aliquota per singola fidelizzazione: - con un minimo annuo di	1,6000 % 150,00 €
Periodicità di addebito	Annuale
Modalità di addebito (1)	anticipata
Diritti fissi:	
- di segreteria	150,00 €
- di segreteria per atti integrativi - revisione	100,00 €
- di segreteria per atti integrativi - proroga	100,00 €
- di urgenza	100,00 €
Commissione per testo proposto dal Cliente o testo difforme dagli standard gestiti dalla Banca	200,00 €

Abbiamo ricevuto la Vostra lettera della data odierna che VI ritrascriviamo integralmente in segno di ricevuta:

"

BUSTO ARSIZIO, 08/10/2015

Spettabile

BANCA POPOLARE DI BERGAMO

1626 - FIL.BUSTO ARSIZIO C.ITAL.

Oggetto: Richiesta di rilascio garanzie bancarie

Noi sottoscritti:

Cognome, Nome / Denominazione AURORA S.R.L.

Cod. Controparte 2397882

Codice Fiscale / Partita IVA 00180640120

Residente / Sede in VIA RAGAZZI DEL '99, 18/20 - 21053 CASTELLANZA (VA)

Richiediamo il rilascio della seguente garanzia:

- tipologia: GAR.BANC. PER FINI FINANZIARI
- nell'interesse: Mio/Nostro
- ammontante a: Euro 5.343,00
- a favore di: COMUNE DI CASTELLANZA
- oggetto della garanzia: D.I.A. D19/2015
- scadenza: A REVOCA
- conto corrente di regolamento: 1626 49 AURORA S.R.L.

AUTENTICA NOTARILE: SI NO

REGISTRAZIONE: SI NO

Distinti saluti.

Firmato dal Cliente

BUSTO ARSIZIO, 08/10/2015

BANCA POPOLARE DI BERGAMO

1626 - FIL.BUSTO ARSIZIO C.ITAL.

(Firma)

COMUNICAZIONI / INFORMAZIONI ⁽²⁾

Descrizione	Misura
Comunicazioni di modifiche unilaterali	0,00 €
Comunicazioni informazioni obbligatorie per Legge, comprese quelle inviate ai garanti (per ogni documento):	
- spedite per posta ordinaria, se non esenti per Legge	1,11 €
- inviate per via telematica tramite "Le mie Contabili" ⁽³⁾	0,00 €
Comunicazioni informazioni obbligatorie per Legge, comprese quelle inviate ai garanti (per ogni documento):	
- spedite per posta ordinaria	1,11 €
- inviate per via telematica tramite "Le mie Contabili" ⁽³⁾	0,00 €
Comunicazioni / informazioni ulteriori (o a contenuti ulteriori) o più frequenti rispetto agli obblighi di Legge o trasmesse con strumenti diversi da quelli standard previsti da contratto, se accettati dalla Banca	determinazione delle spese al momento della richiesta in base al contenuto della stessa e comunque nei limiti dei costi sostenuti (produzione ed invio)
Periodicità addebito spese per produzione e invio comunicazioni/informazioni	annuale
Periodicità invio comunicazioni rendiconto e documento di sintesi	annuale

SPESE

Descrizione	Misura
Imposte e tasse	a carico del Cliente

NOTE

(1) In caso di commissione pagata in via anticipata, la commissione è da considerarsi dovuta in misura intera, indipendentemente dalla durata effettiva del servizio.

(2) Le condizioni relative alla sezione "Comunicazioni/Informazioni" si intendono pattuite con estensione a tutti i rapporti di garanzia bancaria già in essere alla data del presente Documento di sintesi, a modifica di eventuali diverse condizioni previste nei relativi contratti.

(3) Funzionalità disponibile a richiesta per i Clienti che aderiscono ai servizi di internet banking QUIUBI e QUIUBI Affari (gratuito in versione solo informativa) per le comunicazioni ivi disponibili.

S.A.C./bn

Bergamo, 09 ottobre 2015

Spettabile
CITTA' DI CASTELLANZA
Settore Governo del Territorio
Servizio Pianificazione Attuativa/Edilizia Privata
Via Vittorio Veneto 27
21053 Castellanza (VA)

Oggetto: Fideiussione n. 57229/2

Premesso:

- che la Società AURORA SRL, con sede in Castellanza (VA) in Via Ragazzi del '99 18/20 – codice fiscale e partita Iva 00180640120, ha ottenuto da parte di codesta spettabile Città di Castellanza la rateizzazione dei contributi a fronte della richiesta del parziale cambio d'uso con opere da uso industriale ad uso commerciale per porzione di capannone; formazione servizi igienici; modifica facciata fronte cortile; rifacimento recinzione; formazioni impianti e pensilina e modifica rete fognaria interna in Via Ragazzi del '99 n. 16 – Denuncia di Inizio Attività – D19/2015;
- che, a garanzia del corretto e puntuale versamento della rata prevista entro il 19/09/2016 avete richiesto alla Società AURORA SRL la presentazione di idonea fideiussione bancaria di Euro 5.343,00 (cinquemilatrecentoquarantatre/00) oltre interessi legali.

Tutto ciò premesso, la sottoscritta BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA, in persona dei Signori Biassoni rag. Stefano, nato a Bergamo il 14/03/1959 e Montesano Maria Cristina, nata a Genova il 18/12/1953, all'uopo autorizzati, dichiara di costituirsi, come effettivamente con la presente si costituisce, fideiussore nell'interesse della Società AURORA SRL ed a favore di codesta spettabile Città di Castellanza, sino alla concorrenza di Euro 5.343,00 (cinquemilatrecentoquarantatre/00) oltre interessi legali, per garantire il corretto e puntuale versamento della rata di cui sopra.

Tale fideiussione la sottoscritta BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.p.A. presta e costituisce con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile.

Resta inteso che la sottoscritta Banca si impegna sin d'ora a versarVi, entro quindici giorni dalla ricezione di prima semplice Vostra richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata a.r., rimossa sin d'ora ogni eccezione e nonostante qualsiasi contestazione da parte del debitore principale, l'importo che ci indicherete come dovutoVi, beninteso sino alla concorrenza massima di Euro 5.343,00 (cinquemilatrecentoquarantatre/00) oltre interessi legali.

La presente fideiussione sarà valida ed operante sino alla restituzione del presente documento originale e/o sino al rilascio di dichiarazione liberatoria da parte di codesta spettabile Città di Castellanza.

Ogni comunicazione relativa alla presente fideiussione dovrà essere inviata al seguente indirizzo: Banca Popolare di Bergamo S.p.A. - S.A.C. - Fideiussioni – Piazza Vittorio Veneto 8 – 24122 Bergamo.

Distinti saluti.

BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA
Supporto Ammin. Crediti

Abbiamo ricevuto la Vostra lettera della data odierna che Vi ritrascriviamo integralmente in segno di ricevuta:

BUSTO ARSIZIO, 08/10/2015

Spettabile

BANCA POPOLARE DI BERGAMO

1626 - FIL.BUSTO ARSIZIO C.ITAL.

Oggetto: Richiesta di rilascio garanzie bancarie

Noi sottoscritti:

Cognome, Nome / Denominazione AURORA S.R.L.	Cod. Controparte 2397882
Codice Fiscale / Partita IVA 00180640120	
Residente / Sede in VIA RAGAZZI DEL '99, 18/20 - 21053 CASTELLANZA (VA)	

Richiediamo il rilascio della seguente garanzia:

- tipologia: GAR.BANC. PER FINI FINANZIARI
- nell'interesse: Mio/Nostro
- ammontante a: Euro 5.343,00
- a favore di: COMUEN DI CASTELLANZA
- oggetto della garanzia: D.I.A. D19/2015
- scadenza: A REVOCA
- conto corrente di regolamento: 1626 49 AURORA S.R.L.

AUTENTICA NOTARILE: SI NO

REGISTRAZIONE: SI NO

Distinti saluti.

Firmato dal Cliente

BUSTO ARSIZIO, 08/10/2015

BANCA POPOLARE DI BERGAMO

1626 - FIL.BUSTO ARSIZIO C.ITAL.

(firma)

COMUNICAZIONI / INFORMAZIONI (2)

<u>Descrizione</u>	<u>Misura</u>
Comunicazioni di modifiche unilaterali	0,00 €
Comunicazioni informazioni obbligatorie per Legge, comprese quelle inviate ai garanti (per ogni documento):	
- spedite per posta ordinaria, se non esenti per Legge	1,11 €
- inviate per via telematica tramite "Le mie Contabili" (3)	0,00 €
Comunicazioni informazioni obbligatorie per Legge, comprese quelle inviate ai garanti (per ogni documento):	
- spedite per posta ordinaria	1,11 €
- inviate per via telematica tramite "Le mie Contabili" (3)	0,00 €
Comunicazioni / informazioni ulteriori (o a contenuti ulteriori) o più frequenti rispetto agli obblighi di Legge o trasmesse con strumenti diversi da quelli standard previsti da contratto, se accettati dalla Banca	determinazione delle spese al momento della richiesta in base al contenuto della stessa e comunque nei limiti dei costi sostenuti (produzione ed invio)
Periodicità addebito spese per produzione e invio comunicazioni/informazioni	annuale
Periodicità invio comunicazioni rendiconto e documento di sintesi	annuale

SPESE

<u>Descrizione</u>	<u>Misura</u>
Imposte e tasse	a carico del Cliente

NOTE

(1) In caso di commissione pagata in via anticipata, la commissione è da considerarsi dovuta in misura intera, indipendentemente dalla durata effettiva del servizio.

(2) Le condizioni relative alla sezione "Comunicazioni/Informazioni" si intendono pattuite con estensione a tutti i rapporti di garanzia bancaria già in essere alla data del presente Documento di sintesi, a modifica di eventuali diverse condizioni previste nei relativi contratti.

(3) Funzionalità disponibile a richiesta per i Clienti che aderiscono ai servizi di internet banking QUIUBI e QUIUBI Affari (gratuito in versione solo informativa) per le comunicazioni ivi disponibili.

S.A.C./bn

Bergamo, 09 ottobre 2015

Spettabile
CITTA' DI CASTELLANZA
Settore Governo del Territorio
Servizio Pianificazione Attuativa/Edilizia Privata
Via Vittorio Veneto 27
21053 Castellanza (VA)

Oggetto: Fideiussione n. 57229/2

Premesso:

- che la Società AURORA SRL, con sede in Castellanza (VA) in Via Ragazzi del '99 18/20 - codice fiscale e partita Iva 00180640120, ha ottenuto da parte di codesta spettabile Città di Castellanza la rateizzazione dei contributi a fronte della richiesta del parziale cambio d'uso con opere da uso industriale ad uso commerciale per porzione di capannone; formazione servizi igienici; modifica facciata fronte cortile; rifacimento recinzione; formazioni impianti e pensilina e modifica rete fognaria interna in Via Ragazzi del '99 n. 16 - Denuncia di Inizio Attività - D19/2015;

- che, a garanzia del corretto e puntuale versamento della rata prevista entro il 19/09/2016 avete richiesto alla Società AURORA SRL la presentazione di idonea fideiussione bancaria di Euro 5.343,00 (cinquemilatrecentoquarantatre/00) oltre interessi legali.

Tutto ciò premesso, la sottoscritta BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA, in persona dei Signori Biassoni rag. Stefano, nato a Bergamo il 14/03/1959 e Montesano Maria Cristina, nata a Genova il 18/12/1953, all'uopo autorizzati, dichiara di costituirsi, come effettivamente con la presente si costituisce, fideiussore nell'interesse della Società AURORA SRL ed a favore di codesta spettabile Città di Castellanza, sino alla concorrenza di Euro 5.343,00 (cinquemilatrecentoquarantatre/00) oltre interessi legali, per garantire il corretto e puntuale versamento della rata di cui sopra.

Tale fideiussione la sottoscritta BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.p.A. presta e costituisce con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile.

Resta inteso che la sottoscritta Banca si impegna sin d'ora a versarVi, entro quindici giorni dalla ricezione di prima semplice Vostra richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata a.r., rimossa sin d'ora ogni eccezione e nonostante qualsiasi contestazione da parte del debitore principale, l'importo che ci indicherete come dovutoVi, beninteso sino alla concorrenza massima di Euro 5.343,00 (cinquemilatrecentoquarantatre/00) oltre interessi legali.

La presente fideiussione sarà valida ed operante sino alla restituzione del presente documento originale e/o sino al rilascio di dichiarazione liberatoria da parte di codesta spettabile Città di Castellanza.

Ogni comunicazione relativa alla presente fideiussione dovrà essere inviata al seguente indirizzo:
Banca Popolare di Bergamo S.p.A. - S.A.C. - Fideiussioni - Piazza Vittorio Veneto 8 - 24122 Bergamo.

Distinti saluti.

BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA
Supporto Ammin. Crediti

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Capitale Sociale euro 1.350.514.252,00.
Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Bergamo n. 03034840169, ABI 05428.8, iscritta al n. 5561 dell'Albo delle

Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.c.p.a., con sede in Bergamo; appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane iscritto all'Albo dei

Egredi signori

AURORA S.R.L.
VIA RAGAZZI DEL '99, 18/20
21053 CASTELLANZA (VA)

**Con riferimento al contratto in oggetto, Vi confermiamo di aver ricevuto la Vostra proposta, che di seguito
trascriviamo integralmente in segno di piena e incondizionata accettazione**

"

Spettabile

BANCA POPOLARE DI BERGAMO

1626 - FIL.BUSTO ARSIZIO C.ITAL.

BUSTO ARSIZIO, 09/10/2015

Oggetto: Contratto per il rilascio di garanzia bancaria

Cod. Garanzia: 57229/2

Noi sottoscritti:

Cognome, Nome / Denominazione AURORA S.R.L.	Cod. Controparte 2397882
Codice Fiscale / Partita IVA 00180640120	
Residente / Sede in VIA RAGAZZI DEL '99, 18/20 21053 CASTELLANZA (VA)	

(di seguito il "Cliente")

confermando che:

- mi avete messo a disposizione nei locali aperti al pubblico in tempo utile prima della conclusione del Contratto, i seguenti documenti: a) il foglio informativo relativo al contratto qui sottoscritto; b) il documento "Guida pratica - Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti"; fornendomi altresì tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari al fine di consentirmi una corretta valutazione.
- non ho chiesto né copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula, né il solo Documento di Sintesi.

facendo seguito alle intese intercorse mediante la sottoscrizione del modulo di richiesta (di seguito, il "Modulo di Richiesta"), utilizzando la capiente apertura di credito già concessa a mio favore, vi confermo la richiesta di predisporre la garanzia bancaria:

- tipologia: GAR.BANC. PER FINI FINANZIARI
- nell'interesse: Mio/Nostro
- ammontante a: Euro 5.343,00
- a favore di: COMUEN DI CASTELLANZA
- scadenza: A REVOCA
- conto corrente di regolamento: 1626 49 AURORA S.R.L.

Prendo atto che i rapporti saranno disciplinati dalle seguenti **CONDIZIONI GENERALI**, nonché dalle condizioni riportate nel Documento di sintesi allegato e nell'eventuale ulteriore allegato, tutti documenti costituenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, che dichiaro di conoscere ed accettare integralmente.

NOTE: FIDEJUSSIONE N. 57229/2

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1.1. Tra la Banca e il Cliente è in essere un contratto quadro per la apertura di credito (di seguito, il "Contratto Quadro"), con cui gli è stata concessa un'apertura di credito utilizzabile, in tutto o in parte (nel caso di linea promiscua), in forma di credito di firma per il rilascio a terzi da parte della Banca di garanzie bancarie nell'interesse del Cliente o di terzi da esso indicati (di seguito, l'"Apertura di Credito"), che il Cliente intende utilizzare per un importo corrispondente a quello indicato nel Modulo di Richiesta.

1.2. Il presente contratto ha ad oggetto la concessione o variazione della garanzia (di seguito, la "Garanzia"), come meglio individuata nel Modulo di Richiesta, da parte della Banca utilizzando l'Apertura di Credito.

1.3. Con la Garanzia la Banca si obbliga personalmente in favore del soggetto beneficiario alle condizioni previste nella stessa Garanzia.

1.4. La Garanzia è regolata dalle norme e condizioni previste nel contratto di garanzia, allegato al presente Contratto. Nel caso in cui la Garanzia sia a prima richiesta, escluso ogni vincolo di accessorietà, la Banca a fronte dell'escussione della Garanzia da parte del beneficiario provvederà al pagamento senza darne preventivo avviso al Cliente.

1.5. In caso di eventuale discordanza tra quanto previsto dal presente Contratto, il Modulo di Richiesta, la Garanzia e il Contratto Quadro prevarranno le previsioni contenute nel presente Contratto.

Art. 2 - Addebito in conto corrente

2.1. Il Cliente autorizza fin d'ora irrevocabilmente la Banca, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1723, comma 2, 1394 e 1395 cod. civ., a disporre il pagamento di quanto dovuto in relazione al presente Contratto mediante addebito sul conto corrente di regolamento indicato nel presente Contratto (di seguito "Conto Corrente di Regolamento"), anche laddove lo stesso sia o diventi scoperto, come previsto nell'articolo rubricato "Sconfinamenti sul conto affidato - Commissione di istruttoria veloce" del Contratto Quadro, con le conseguenze ivi indicate, che il Cliente dichiara di conoscere e di aver accettato.

2.2. Nel caso di estinzione del Conto Corrente di Regolamento, il Cliente si impegna sin d'ora ad indicare un altro conto corrente di regolamento delle somme dovute ai sensi del presente Contratto, autorizzandone contestualmente l'addebito per gli importi dovuti. In ogni caso di ritardo nel pagamento degli importi dovuti dal Cliente sugli stessi matureranno interessi di mora nella misura indicata nel Documento di sintesi del contratto relativo al Conto Corrente di Regolamento.

Art. 3 - Dichiarazioni del Cliente

3.1. Il Cliente dichiara e garantisce che tutte le informazioni fornite dallo stesso o da terzi per suo conto, al fine di sottoscrivere il Contratto Quadro, il Modulo di Richiesta e il presente Contratto, sono vere, corrette ed esaustive e che i documenti messi a disposizione allo stesso fine non sono viziati da falsità di alcun genere. Al riguardo devono intendersi qui espressamente richiamate le dichiarazioni, le garanzie e gli obblighi assunti dal Cliente nel Contratto Quadro, in particolare quelli riportati all'art. 4 del medesimo.

3.2. In caso di garanzia ai sensi del D. Lgs. n. 122/2005 ("Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire") il Cliente:

- dichiara e garantisce che la copia della proposta irrevocabile di stipula del contratto preliminare, consegnata alla Banca ed avente ad oggetto l'immobile in relazione al quale viene richiesta la garanzia, è conforme all'originale; il Cliente si impegna, altresì, a produrre alla Banca l'originale a semplice richiesta di quest'ultima;
- si impegna a comunicare immediatamente alla Banca, per iscritto, l'avvenuto trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile ovvero l'assegnazione definitiva del medesimo immobile. Alla comunicazione dovrà essere allegata copia conforme dell'atto di trasferimento o di assegnazione;
- qualora si verifichi la cessazione degli effetti del contratto preliminare per ragioni diverse da quelle che legittimano l'escussione, si impegna a comunicare immediatamente alla Banca, per iscritto, il verificarsi di detto evento, trasmettendo documentazione attestante l'avvenuta cessazione degli effetti del contratto preliminare.

3.3. In caso di garanzie ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) il Cliente:

- dichiara e garantisce che le informazioni comunicate alla Banca sugli importi e le scadenze di validità delle garanzie sono veritiere e conformi ai contenuti del bando o dell'invito di gara e alle prescrizioni di legge, e si impegna, durante tutta la vigenza della garanzia, a comunicare per iscritto tempestivamente alla Banca ogni informazione utile - anche per quanto riguarda gli svincoli -, manlevando e tenendo per l'effetto indenne la Banca medesima da ogni e qualsiasi contestazione con la stazione appaltante relativamente a quanto garantito in conformità alle informazioni fornite;
- con specifico riferimento alla garanzia di cui all'articolo 75 del medesimo D.Lgs. n. 163/06, si impegna altresì a comunicare immediatamente alla Banca ogni eventuale variazione della data ultima di presentazione dell'offerta, nonché qualsiasi comunicazione ricevuta dalla stazione appaltante riguardo ai risultati della gara;
- con specifico riferimento alla garanzia di cui all'articolo 113 del medesimo D.Lgs. n. 163/06, si impegna altresì a consegnare immediatamente alla Banca, in originale o in copia autenticata, gli stati di avanzamento dei lavori o analoghi documenti attestanti l'avvenuta esecuzione fino al 75% dei lavori previsti, nonché il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione, fermo restando che, fino alla consegna di detti documenti, nessun obbligo sorgerà in capo alla Banca relativamente agli svincoli parziali o totali degli importi garantiti.

Art. 4 - Obblighi specifici del Cliente

4.1. Il Cliente si obbliga nei confronti della Banca, a prima richiesta e rimossa sin d'ora qualsiasi eccezione, a rimborsare la somma che la Banca stessa sia chiamata a pagare al beneficiario o a terzi in forza della Garanzia. Il Cliente che rivesta la qualifica di consumatore, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 206/2005, dovrà dare dimostrazione delle eccezioni opposte, fermo restando in ogni caso l'obbligo di corrispondere gli importi non contestati.

4.2. Il rimborso avverrà mediante addebito, con pari valuta, del relativo importo sul Conto Corrente di Regolamento o su altro conto corrente di regolamento comunicato dal Cliente secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente Contratto.

4.3. Il Cliente si impegna a mantenere su conto di cui al comma precedente provvista sufficiente ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto.

4.4. Al verificarsi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, tali da mettere in pericolo il recupero del credito da parte della Banca, indipendentemente dall'avvenuta escussione della Garanzia, il Cliente, salvo che rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 206/2005, si impegna su semplice richiesta scritta della Banca al rilascio, in favore della Banca, a copertura del credito eventuale vantato dalla Banca nei confronti del Cliente, di una adeguata garanzia reale o personale a prima richiesta, autonoma e non accessoria - con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 cod. civ., nonché all'eccezione di mancato esercizio dell'azione nel termine di cui all'articolo 1957, comma secondo, cod. civ.

Art. 5 - Commissioni

Il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca le commissioni previste nel Documento di sintesi.

Art. 6 - Oneri e spese varie

6.1. Fatta eccezione per i casi inderogabili per legge, se non previsto diversamente in altra parte del presente Contratto, resteranno a totale carico del Cliente:

a) le spese o i diritti di gestione, anche per atti integrativi, nella misura indicata nel Documento di Sintesi;

b) le eventuali spese notarili di autenticazione della Garanzia;

c) qualsiasi onere fiscale, diretto o indiretto, presente o futuro, dipendente o avente comunque relazione con il presente Contratto.

6.2. In ragione di quanto sopra, il Cliente si obbliga sin d'ora a rimborsare alla Banca ogni somma che la stessa abbia a versare a chiunque per le voci indicate alle precedenti lettere a), b) e c), così come qualsiasi altra spesa dovuta a terzi in relazione alla Garanzia.

Art. 7 - Durata

7.1. Il presente Contratto ha durata pari a quella della Garanzia, indipendentemente dalla restituzione dell'originale della stessa.

7.2. A seguito dell'emissione della Garanzia la stessa non potrà essere revocata su richiesta del Cliente, neppure per giusta causa, salvo diverso accordo con la Banca.

7.3. La Banca si riserva di recedere dalla Garanzia nel rispetto delle previsioni contemplate dalla stessa, nonché di risolvere o recedere dal presente Contratto nei casi e alle condizioni previsti dal Contratto Quadro.

Art. 8 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

8.1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118 del T.U.B. e successive modifiche e integrazioni, in qualunque momento la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali qualora sussista un giustificato motivo. Le relative comunicazioni saranno validamente fatte dalla Banca in forma scritta, trasmessa mediante lettera semplice o su altro supporto durevole trasmesso mediante una qualsiasi idonea tecnica di comunicazione a distanza accettata dal Cliente, con preavviso minimo di 2 (due) mesi, ed entreranno in vigore con la decorrenza ivi indicata.

8.2. Nel caso di modifica unilaterale delle condizioni di Contratto ai sensi del comma che precede, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto entro la data di decorrenza della modifica proposta senza spese e con l'applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate.

8.3. Qualora il Cliente non abbia comunicato alla Banca il proprio recesso entro il termine predetto, le modifiche si intenderanno approvate dallo stesso, con la decorrenza indicata nella citata comunicazione.

8.4. Resta peraltro inteso che, nel caso in cui il tasso o le altre condizioni siano determinate con riferimento a parametri oggettivi, le variazioni conseguenti alle diverse valorizzazioni di tali parametri non costituiscono modifiche unilaterali ai sensi e per gli effetti di cui al presente articolo; tali variazioni sono, pertanto, automaticamente applicate e sono indicate al Cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche dovute ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

Art. 9 - Comunicazioni

9.1. Le comunicazioni, le disposizioni e qualunque altra dichiarazione destinata alla Banca dal Cliente dovranno essere redatte in modo chiaro e leggibile e fatte pervenire al domicilio eletto dalla Banca nel Contratto, ovvero al diverso indirizzo comunicato successivamente alla conclusione dello stesso.

9.2. Salvo diversa indicazione della Banca non saranno accettate comunicazioni, disposizioni o dichiarazioni del Cliente trasmesse mediante telefono, fax o altri mezzi di comunicazione a distanza. Il Cliente prende atto ed autorizza che le comunicazioni, le disposizioni e le altre dichiarazioni trasmesse mediante telefono siano dalla Banca registrate ai fini della loro efficacia probatoria.

9.3. Nel caso di contestazione, le comunicazioni fatte al domicilio eletto ai sensi del presente Contratto sono operanti a tutti gli effetti nei confronti di tutti i contestatari.

9.4. L'invio di qualsiasi comunicazione sarà effettuato in forma cartacea mediante posta ordinaria al domicilio eletto ai sensi del presente Contratto o ad altro indirizzo comunque conosciuto del Cliente, salvo che il Cliente richieda o accetti l'invio in formato elettronico. La Banca si riserva di valutare, ed eventualmente accettare, la richiesta di particolari formati o di altre modalità di invio rispetto a quelle sopra indicate. Gli oneri connessi a tali comunicazioni sono regolati in conformità all'articolo 127-bis del T.U.B. e relative disposizioni di attuazione.

9.5. Tutte le comunicazioni saranno effettuate in lingua italiana.

9.6. Se le condizioni economiche in vigore non sono variate rispetto all'ultimo Documento di sintesi inviato, la Banca potrà, a sua discrezione, omettere l'invio o la consegna del Documento di sintesi a condizione alternativamente che:

- in qualsiasi momento il Cliente possa ottenere gratuitamente e tempestivamente dalla Banca copia del Documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore, oppure
 - il Cliente che abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche possa accedere al Documento di sintesi aggiornato, in qualsiasi momento, tramite le modalità di comunicazione concordate o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.
- 9.7. In ogni caso, qualora il Cliente sia obbligato per legge a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica, la Banca può inviare le comunicazioni solo in forma elettronica tramite tali strumenti.

Art. 10 - Rendicontazione e copia di documentazione

10.1. La Banca fornisce con la periodicità indicata nel Documento di sintesi e, comunque, almeno una volta all'anno e alla chiusura definitiva del rapporto, una comunicazione chiara sullo svolgimento del medesimo rapporto ed un aggiornato quadro delle condizioni applicate. In mancanza di opposizione scritta, le comunicazioni si intenderanno approvate trascorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze delle comunicazioni. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, può essere proposta l'impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento dell'estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell'estratto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.

10.2. Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni possono ottenere, a proprie spese, copia di documenti inerenti a singole operazioni scaturenti dal presente Contratto poste in essere negli ultimi dieci anni. Tali spese saranno comunicate al Cliente o a colui che gli subentra al momento della richiesta e saranno commisurate alla complessità della ricerca della documentazione, fermo restando che non saranno in ogni caso superiori ai costi che la Banca ha sostenuto per la relativa produzione, nei limiti di quanto indicato nei fogli informativi.

Art. 11 - Cessioni

11.1. Il Cliente acconsente fin d'ora che la Banca possa cedere a terzi il presente Contratto e/o gli eventuali diritti e/o obblighi da esso scaturenti, unitamente alle relative garanzie reali e personali garantendo in ogni caso parità di tutela se il Cliente riveste la qualifica di consumatore ai sensi della normativa vigente in materia.

11.2. Nel caso di cessione di credito ai sensi degli articoli 1260 e segg. cod. civ., la semplice comunicazione scritta al debitore del trasferimento del credito equivale a notifica agli effetti dell'articolo 1264 cod. civ.

11.3. Il presente Contratto, ovvero qualsiasi diritto da esso derivante, non è cedibile a terzi da parte del Cliente, se non previo consenso scritto della Banca.

Art. 12 - Solidarietà ed indivisibilità degli obblighi

Tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto a carico del Cliente sono assunte in via solidale ed indivisibile nei confronti di eventuali diversi soggetti che rivestano la medesima qualità, come pure nei confronti di eventuali loro eredi, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 13 - Imputazione dei pagamenti

Qualora il Cliente sia un consumatore ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 206/2005, nel caso in cui sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha il diritto di dichiarare al momento del pagamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1193, comma primo, cod. civ., quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, nonché nel caso in cui il Cliente non sia un consumatore ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 206/2005, la Banca, in deroga all'articolo 1193, comma secondo, cod. civ., può imputare i pagamenti effettuati dal Cliente o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione e decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo, dandone comunicazione a quest'ultimo.

Art. 14 - Compensazione

14.1. A fronte di debiti liquidi ed esigibili del Cliente in forza del presente Contratto, la Banca può compensare tali crediti con altre eventuali somme dovute al Cliente in relazione ad altri rapporti eventualmente intercorrenti tra la Banca e il Cliente stesso. Qualora il Cliente non rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 206/2005, la Banca potrà avvalersi della compensazione volontaria ancorché i crediti non siano liquidi ed esigibili. I pagamenti realizzati tramite tale compensazione saranno imputati a capitale, interessi e/o altre voci secondo quanto previsto dal precedente articolo 13 del presente Contratto. Medesima facoltà ha anche il Cliente con riferimento a debiti liquidi ed esigibili della Banca nei suoi confronti in forza del presente Contratto.

14.2. La Banca darà prontamente comunicazione al Cliente dell'intervenuta compensazione. Sono fatte in ogni caso salve le compensazioni nei termini di legge.

Art. 15 - Reclami

Il Cliente può presentare reclami alla Banca con:

- lettera semplice, da consegnarsi personalmente presso la filiale in cui intrattiene il rapporto;
- lettera raccomandata A/R, da inviare all'Ufficio Reclami della Banca, sito in Piazza Vittorio Veneto, 8 24122 Bergamo;
- posta elettronica, all'indirizzo email reclami@bpb.it.
- con posta elettronica certificata all'indirizzo e-mail: bpb.reclami@pecgruppubi.it.

La Banca deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del reclamo.

Il Cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione da parte della Banca può presentare ricorso all'Arbitro Bancario e Finanziario, di cui al successivo articolo 16, comma 3, lettera b) del presente Contratto.

Art. 16 – Legge regolatrice del Contratto, foro competente e risoluzione stragiudiziale delle controversie

16.1. Il presente Contratto, stipulato ed eseguito in lingua italiana, è regolato dalla legge italiana.

16.2. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Bergamo, o, a scelta della Banca, quello nella cui giurisdizione si trova la filiale della Banca presso la quale è in essere il rapporto con il Cliente, ad eccezione del caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà esclusivamente competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente.

16.3 In relazione all'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione, quale condizione di procedibilità nei casi previsti dalla legge per l'esercizio di azioni individuali davanti all'Autorità Giudiziaria (art. 5 D. Lgs. 28/2010), la Banca e il Cliente concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente Contratto:

- a) su iniziativa del Cliente o della Banca, all'Organismo di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia), in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di Conciliazione costituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 206/2005 la mediazione dovrà avere luogo presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio del Cliente stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le filiali della Banca. Solo qualora nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia non fosse presente un ufficio di mediazione del Conciliatore Bancario Finanziario, la Banca e il Cliente potranno adire un altro mediatore iscritto nel registro degli organismi di mediazione, purché specializzato in materia bancaria e territorialmente competente. La Banca e il Cliente restano comunque liberi, anche dopo la sottoscrizione del presente Contratto, di accettare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia;
- b) su iniziativa solo del Cliente, all'Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF) - istituito ai sensi dell'articolo 128-bis del T.U.B. - dopo aver presentato reclamo alla Banca. L'ABF è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per il mero accertamento di diritti, obblighi e facoltà (indipendentemente dal valore del rapporto) ovvero per la richiesta della corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 100.000 euro. Tale sistema, al quale la Banca è tenuta ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia. Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, il Cliente può chiedere alla Banca, alle filiali della Banca d'Italia o visitare il sito web dell'Arbitro Bancario Finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it).

Art. 17 – Obblighi di adeguata verifica ai sensi della normativa antiriciclaggio

Il Cliente, ai sensi della normativa antiriciclaggio applicabile al rapporto instaurato con il presente contratto, è obbligato a fornire, sotto la sua responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire alla Banca di adempiere agli obblighi di adeguata verifica del Cliente medesimo, dell'eventuale esecutore e dell'eventuale titolare effettivo. In caso di inadempimento del Cliente al predetto obbligo, con conseguente impossibilità per la Banca di rispettare tali obblighi di adeguata verifica, saranno applicate le disposizioni previste dalla succitata normativa e dalle relative disposizioni di attuazione, con conseguente risoluzione del presente contratto.

Distinti saluti.

Firmato dal Cliente

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, Cod. Civ., ovvero delle disposizioni in materia di trasparenza bancaria, il Cliente dichiara di approvare specificamente, le norme sotto richiamate:

Art. 1.4 (Esclusione del preavviso per il pagamento di una garanzia a prima richiesta); **Art. 3** (Dichiarazioni del Cliente); **Art. 4** (Obblighi specifici del Cliente); **Art. 5** (Oneri e Spese varie); **Art. 8** (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali); **Art. 9.6 e 9.7** (Esenzione invio o consegna Documento di Sintesi); **Art. 10.1** (Termine di impugnazione del rendiconto); **Art. 11** (Cessioni); **Art. 12** (Solidarietà ed indivisibilità degli obblighi); **Art. 13** (Imputazione dei pagamenti); **Art. 14** (Compensazione); **Art. 16** (Legge regolatrice del Contratto, foro competente e risoluzione stragiudiziale delle controversie).

Firmato dal Cliente

Distinti saluti.